SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 233**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 ottobre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 settembre 1992.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Fabio Fabbri relative all'informazione e all'editoria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 19, 20 e 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1988 e successive modificazioni in data 12 maggio 1989, nonché 27 aprile e 27 novembre 1990 e, in particolare, l'art. 9 recante attribuzioni e organizzazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

Ritenuto di dover conferire al sen. avv. Fabio Fabbri, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la delega di funzioni relative all'informazione e l'editoria:

Decreta:

Art. 1.

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. avv. Fabio Fabbri è delegato l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) affari relativi all'editoria, all'informazione, alla stampa, alle emittenti radiotelevisive, alle agevolazioni di credito;

b) attività di informazione, di documentazione istituzionale e di pubblicità;

c) affari relativi al diritto di autore e ad altri diritti connessi, alle iniziative di promozione delle attività culturali.

Art. 2.

Per gli adempimenti amministrativi e contabili, ed in particolare per l'assunzione di impegni e per l'emissione dei relativi ordini di pagamento, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. avv. Fabio Fabbri esercita le attribuzioni a lui delegate con proprio decreto in data 1° luglio 1992 concernente la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 1992

Il Presidente: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1992
Registro n. 15 Presidenza, foglio n. 216

92A4486

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 agosto 1992, n. 396.

Regolamento recante le modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DELLE FINANZE, DELL'INTERNO E DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme
per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 4, del predetto decreto-legge n. 419/1991, con il quale è stabilito che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, sono

disciplinate le modalità per la gestione del sopraindicato Fondo e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni;

Considerato che il medesimo art. 5, comma 4, dispone che, in deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del presente decreto non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 913494 del 12 agosto 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento concernente la disciplina delle modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni:

Art. 1.

Composizione del comitato

1. Il comitato previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1992, n. 172, di seguito denominata «legge», è presieduto dal presidente o, in sua vece, dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

2. Fanno altresì parte del comitato di cui al comma 1:

a) cinque rappresentanti designati da ciascuno dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o, se si tratta di magistrati, a quella di magistrato di corte d'appello o equiparato;

b) tre membri nominati annualmente dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, su designazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate, assicurando il principio della rotazione. Di tale nomina si dà atto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Ad eccezione dei membri indicati alla lettera *b)* del comma 2 che durano in carica un anno, i componenti il comitato nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati per una sola volta.

4. Il comitato di cui al comma 1 si avvale, per l'espletamento dei propri compiti, di un ufficio di segreteria tecnica, istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

5. L'ufficio di segreteria tecnica è composto da tre rappresentanti, designati, rispettivamente, dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I componenti l'ufficio di segreteria tecnica sono nominati con lo stesso decreto di nomina dei membri del comitato e partecipano alle riunioni del comitato medesimo.

Art. 2.

Attribuzioni del comitato

1. Spetta al comitato:

a) espletare ogni attività istruttoria per l'accertamento dei requisiti e delle condizioni necessari per la concessione dell'elargizione prevista dall'art. 1, comma 1, della legge, così come stabilito dall'art. 4 della legge stessa. A tal fine il comitato acquisisce a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento denunciato, una relazione dettagliata in ordine alla natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, al nesso di causalità, ai singoli presupposti positivi e negativi previsti dalla legge, nonché all'entità del danno patrimoniale. Il prefetto, raccolti gli elementi dagli organi di polizia e dagli altri organi tecnici competenti, provvede all'invio della relazione. Ai fini della relazione, il prefetto può avvalersi degli atti di procedimenti penali eventualmente acquisiti a mezzo della polizia giudiziaria, salvo che si tratti di atti e informazioni coperti dal segreto. Il comitato può inoltre esperire ulteriori accertamenti e richiedere notizie ed informazioni utili ai fini dell'istruttoria alla competente autorità giudiziaria. Restano ferme in ogni caso le norme del codice di procedura penale che tutelano il segreto;

b) proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri le determinazioni da assumere, tenuto anche conto della dotazione del Fondo, in ordine alle domande ed alle modalità per l'eventuale liquidazione;

c) procedere ai necessari accertamenti in ordine all'impiego, entro un termine congruo, delle somme corrisposte in relazione al ripristino dei beni distrutti o danneggiati, anche sulla base della documentazione prodotta dall'interessato;

d) disporre, anche sulla base di segnalazioni del prefetto che ha redatto il rapporto di cui alla lettera *a)*, le opportune verifiche in ordine ai provvedimenti già adottati o alle proposte già formulate, e proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la revoca dell'elargizione nei casi previsti dalla legge;

e) verificare semestralmente la rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dalla legge;

f) esprimere pareri su ogni altra questione relativa all'applicazione della legge.

Art. 3.

Concessione in misura proporzionale

1. Ai fini della presentazione delle proposte di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, il comitato stabilisce, all'inizio di ciascun anno, in via provvisoria e nei limiti stabiliti dalla legge, la misura percentuale dell'ammontare complessivo delle elargizioni di cui al comma 2 che può essere concesso, tenendo conto delle previsioni, relativamente all'anno considerato, sulle disponibilità del Fondo al netto delle spese di gestione, e sulle domande che potranno essere presentate dagli interessati. Entro il 30 giugno dell'anno successivo, sulla base delle effettive risultanze, il comitato provvede alle determinazioni definitive delle misure da proporre.

2. Esaminata la domanda e la documentazione comunque acquisita, il comitato, ferme restando le determinazioni di cui al comma 1, provvede ad individuare la misura dell'ammontare complessivo della elargizione che può essere corrisposta in relazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della legge. Quando il procedimento penale per il fatto che ha causato il danno non è ancora definito con provvedimento di archiviazione o con sentenza ancorché non definitiva, e si procede alla concessione dell'elargizione, può disporsi esclusivamente la corresponsione di una provvisionale pari al venti per cento dell'ammontare complessivo predetto, fermo restando il limite stabilito ai sensi del comma 1. All'esito della sentenza di primo grado o del provvedimento di archiviazione, sulla base delle risultanze giudiziarie, verificata nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'elargizione, è disposta la liquidazione della parte residua dell'importo provvisorio o di quello definitivo.

3. Con le modalità di cui al comma 1, il comitato definisce altresì i criteri di liquidazione delle elargizioni, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge, anche tenendo conto della consistenza di cassa del Fondo con riferimento al corrispondente periodo temporale.

Art. 4.

Speditezza e riservatezza del procedimento

1. Tutti gli organi chiamati a svolgere funzioni nell'ambito del procedimento di elargizione curano che la rispettiva attività sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima speditezza del procedimento medesimo.

2. Il termine per la definizione del procedimento è fissato in giorni centoventi che decorrono dalla data in cui la domanda per la concessione dell'elargizione perviene al comitato di cui all'art. 1.

3. Gli atti del procedimento di elargizione devono essere custoditi in forme idonee a garantirne la massima riservatezza. Analoghe cautele devono essere adottate nella fase dell'acquisizione della documentazione necessaria e della relativa comunicazione tra gli organi interessati.

4. Il comitato di cui all'art. 1 provvede con celerità all'attuazione del disposto di cui all'art. 5, comma 5, della legge, verificando periodicamente l'idoneità delle misure adottate.

5. Negli atti del procedimento, gli elementi di identificazione dei soggetti interessati devono essere indicati nei limiti indispensabili ai fini dei controlli sul procedimento e sull'attività del Fondo.

Art. 5.

Validità delle deliberazioni del comitato e compensi

1. Le riunioni del comitato sono valide quando intervengono almeno cinque dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

2. Per ogni riunione del comitato spetta ai membri ed ai segretari un gettone di presenza il cui ammontare è determinato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

3. Gli atti ed i documenti relativi al procedimento di elargizione sono coperti dal segreto di ufficio e di essi o del loro contenuto è vietata la pubblicazione; quando si tratta di atti o documenti di un procedimento penale si applicano le disposizioni previste dall'art. 684 del codice penale e dall'art. 115 del codice di procedura penale.

Art. 6.

Revoca

1. Ai fini dell'eventuale revoca del provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, della legge, il comitato acquisisce ogni ulteriore idonea documentazione necessaria e richiede altresì all'autorità giudiziaria copia delle decisioni il cui contenuto rileva ai fini della decisione sulla revoca, anche se intervenute successivamente alla sentenza di primo grado.

Art. 7.

Modalità per l'amministrazione del Fondo

1. L'Istituto nazionale delle assicurazioni deve tenere contabilità e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione patrimoniale del Fondo, nonché una separata amministrazione dei beni ad essa pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo stesso, anche ai fini della rideterminazione della misura percentuale di cui all'art. 6, comma 2, della legge.

2. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, nel deliberare sull'impiego delle somme disponibili, deve aver riguardo alle esigenze di liquidità del Fondo. Le somme disponibili possono essere investite esclusivamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano.

Art. 8.

Rendiconto del Fondo

1. Il rendiconto della gestione patrimoniale del Fondo, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, deve essere trasmesso, unitamente alle relazioni dello stesso consiglio di amministrazione e del comitato di cui all'art. 5 della legge, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

2. Il rendiconto deve comprendere le seguenti voci in entrata:

a) i contributi, di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 6, comma 1, della legge, di competenza dell'esercizio;

b) le quote di cui alla lettera *c)* dell'art. 6, comma 1, della legge, di competenza dell'esercizio;

c) le somme ripetute ai sensi dell'art. 4 della legge;

d) altre entrate, da indicare analiticamente.

3. Il rendiconto deve altresì comprendere le seguenti voci in uscita:

a) le somme corrisposte ai sensi dell'art. 2 della legge;

b) le spese sostenute dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per la gestione del Fondo;

c) altre uscite, da indicare analiticamente.

Art. 9.

Situazione patrimoniale

1. Il rendiconto di cui all'art. 8 deve essere accompagnato da una situazione patrimoniale dalla quale risultino alla fine dell'esercizio, all'attivo:

a) la consistenza di cassa;

b) l'ammontare dei depositi presso istituti di credito;

c) altre attività mobiliari, da indicare analiticamente;

d) i crediti per contributi non incassati;

e) altre partite creditorie, da indicare analiticamente;

f) l'eventuale saldo a conguaglio.

2. La medesima situazione patrimoniale deve altresì comprendere, al passivo:

a) i debiti per elargizioni concesse e non ancora liquidate;

b) altre partite debitorie, da indicare analiticamente;

c) l'eventuale saldo a conguaglio.

Art. 10.

Determinazione della misura del contributo

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia, può essere rideterminata, in stretta relazione alle esigenze istituzionali del Fondo, la misura percentuale dell'imposta di cui all'art. 6, comma 2, della legge.

Art. 11.

Domanda per la concessione dell'elargizione

1. La domanda per la concessione dell'elargizione deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento denunciato o per il tramite dell'ufficio di segreteria tecnica del comitato di cui all'art. 1.

2. La domanda deve essere corredata da idonea e dettagliata documentazione, comprovante la natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, il rapporto di causalità, i singoli presupposti positivi e negativi previsti dalla legge e l'ammontare del danno. Nella domanda dovrà essere esplicitamente dichiarata l'esistenza o meno di contratti di assicurazione relativi ai beni danneggiati o distrutti; in caso affermativo, dovranno essere allegate copie delle relative polizze.

3. Le domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto dovranno essere integrate, entro sessanta giorni dalla predetta data, con gli elementi richiesti ai commi 1 e 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 agosto 1992

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro delle finanze
GORIA

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti 30 settembre 1992
Registro n. 14 Industria, foglio n. 328

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'intero art. 5 del D.L. n. 419/1991:

«Art. 5 (*Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione*). — 1. È istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un "Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione", di seguito denominato "Fondo".

2. Il Fondo è amministrato, sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a mezzo del proprio consiglio di amministrazione. Presso il medesimo Istituto, fermi restando gli ordinari controlli cui è sottoposta la relativa attività, è istituito un comitato avente compiti consultivi, propositivi e di verifica della rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dal presente decreto.

3. Il comitato di cui al comma 2 è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni o in sua vece dal direttore ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, nonché da tre componenti, nominati annualmente dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su designazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate, assicurando il principio della rotazione.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, sono disciplinate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la gestione del Fondo e per la concessione e la liquidazione delle elargizioni, secondo criteri idonei ad assicurare la speditezza del procedimento e la tutela della riservatezza dei soggetti interessati, in particolare nei casi di domanda inoltrata dal consiglio

nazionale del relativo ordine professionale o da un'associazione nazionale di categoria. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la liquidazione delle elargizioni in misura proporzionale. In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.

5. Gli organi preposti alla gestione del Fondo promuovono intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per assicurare, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 5 del D.L. n. 416/1991 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 419/1991 prevede che: «A titolo di contributo per il ristoro del pregiudizio subito è corrisposta una elargizione di una somma di danaro in favore di chi, esercitando un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subisce nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 416-*bis* del codice penale».

— Il testo dell'art. 4 del medesimo decreto è il seguente:

«Art. 4 *(Criteri di concessione e di liquidazione)*. — 1. La concessione dell'elargizione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'art. 5, commi 2 e 3. La proposta deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di causalità, dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dal presente decreto e dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Si applica altresì l'art. 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. L'elargizione di cui al presente decreto è corrisposta indipendentemente dagli emolumenti ricevuti in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

3. In caso di copertura assicurativa, se l'importo del danno supera il massimale assicurativo, l'elargizione è concessa per la sola quota eccedente.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, l'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, può essere liquidata in una o più soluzioni. Nel caso di più soluzioni, il pagamento di ogni singolo rateo deve essere preceduto dalla produzione da parte dell'interessato di idonea documentazione comprovante l'impiego delle somme già corrisposte per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati. In deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, qualora l'interessato non provi, con idonea documentazione, l'avvenuto impiego del contributo o dei ratei già riscossi nel ripristino dei beni distrutti o danneggiati, la concessione dell'elargizione è revocata e l'amministrazione ha diritto all'immediata ripetizione di quanto erogato.

5. Oltre a quanto stabilito dal comma 4 e salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione è altresì revocata e l'amministrazione ha diritto alla ripetizione di quanto erogato se si accerta l'insussistenza dei relativi presupposti, ivi compresa la permanenza, nel corso del triennio successivo al provvedimento di concessione, del rifiuto o della mancata adesione alla richiesta estorsiva di cui al comma 1 dell'art 1».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'intero art. 2 del D.L. n. 419/1991 è il seguente:

«Art. 2 *(Ammontare dell'elargizione)*. — 1. L'elargizione è corrisposta in misura non superiore al 70 per cento dell'ammontare del danno e comunque non superiore a lire 500 milioni. Qualora più domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo delle elargizioni non può superare nel triennio la somma di lire 3.000 milioni.

2. L'elargizione è esente dal pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche».

— Per il testo dell'art. 4 del D.L. n. 419/1991 si veda in nota all'art. 2.

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 5 del D.L. n. 419/1991 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 5:

— Si trascrive il testo dell'art. 684 del codice penale, come sostituito dall'art. 45 della legge 24 novembre 1981, n. 689:

«Art. 684 *(Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale)*. — Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila».

— Si riporta il testo dell'art. 115 del codice di procedura penale:

«Art. 115 *(Violazione del divieto di pubblicazione)*. — 1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329, comma 3, lettera *b)*, costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione delle Stato

2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare».

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 4 del D.L. n. 419/1991 si veda in nota all'art. 2.

Nota all'art. 7:

— Si trascrive il testo dell'intero art. 6 del D.L. n. 419/1991:

«Art. 6 *(Dotazione del Fondo)*. — 1. Il Fondo è alimentato da:

a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) un contributo dello Stato pari a lire 9.950 milioni per l'anno 1991, a lire 40.000 milioni per l'anno 1992 ed a lire 50.000 milioni per l'anno 1993;

c) una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, nonché una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'art. 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative

ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Per l'anno 1991 le aliquote sono commisurate agli importi delle somme di denaro e del ricavato degli immobili confiscati a partire dal centottantesimo giorno anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, lettera *a)*, l'imposta sui premi assicurativi dei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, è aumentata dell'uno per cento. Tale misura percentuale può essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, lettera *a)*».

Nota all'art. 8:

— Per il testo degli articoli 2, 4, 5 e 6 del D.L. n. 419/1991 si veda, rispettivamente, in nota all'art. 3, all'art. 2, alle premesse e all'art. 7.

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 6 del D.L. n. 419/1991 si veda in nota all'art. 7

92G0416

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 marzo 1992.

Attribuzione degli utili della Lotteria nazionale di Monza - manifestazione 1991.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti la legge e il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e la legge 25 maggio 1976, n. 233;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 26 marzo 1990, n. 62, per le lotterie nazionali abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, deve essere stabilita con decreto interministeriale la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo, secondo le finalità indicate nel secondo comma della norma medesima;

Visto il decreto n. 04/82956 del 5 agosto 1991 con il quale, per la Lotteria nazionale di Monza - manifestazione 1991, è stato accantonato, sul capitolo 2002 partita 166206 - esercizio 1991 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'importo di L. 1.313.587.500;

Vista la domanda in data 11 aprile 1991 con la quale l'Automobile club di Milano ha chiesto, quale soggetto organizzatore della corsa automobilistica internazionale «Gran premio lotteria di Monza» abbinato alla citata lotteria, l'assegnazione della relativa quota di utili;

Ritenuto che, in relazione all'attività svolta nell'organizzazione della manifestazione abbinata ed ai fini istituzionali, sussistono le condizioni per destinare all'Automobile club di Milano la quota degli utili di cui sopra, da utilizzare per le finalità di cui all'art. 2, secondo comma, della legge n. 62/90 che, in considerazione dei predetti fini istituzionali dell'associazione, possono ricondursi, in particolare, alla valorizzazione della manifestazione collegata alla lotteria nazionale ed al potenziamento delle strutture sportive;

Ritenuto che, per la realizzazione delle suindicate finalità, deve essere acquisita idonea garanzia e devono essere istituiti i necessari controlli;

Visti gli atti della trattazione;

Decreta:

Art. 1.

L'importo di L. 1.313.587.500, pari ad un terzo degli utili della Lotteria nazionale di Monza - manifestazione 1991, è destinato all'Automobile club di Milano.

Art. 2.

L'importo di cui al precedente art. 1 sarà utilizzato per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 26 marzo 1990, n. 62, in particolare alla valorizzazione della manifestazione collegata alla lotteria nazionale nonché al potenziamento delle strutture sportive.

Ai fini della realizzazione delle suindicate finalità, l'Automobile club di Milano presta garanzia mediante polizza fidejussoria dell'importo di L. 1.313.587.500, con vincolo a favore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e per la durata di tre anni decorrenti dalla data di emissione del titolo di pagamento degli utili.

L'Automobile club di Milano presenta, entro ciascun anno finanziario, idonea documentazione a discarico delle somme impiegate per la realizzazione delle suindicate finalità; la mancata realizzazione delle finalità medesime entro tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi, comporterà, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente riconosciute, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

Art. 3.

È autorizzato il pagamento, a favore dell'Automobile club di Milano, con sede in Milano, dell'importo di L. 1.313.587.500 quale quota degli utili della Lotteria nazionale di Monza - manifestazione 1991, utilizzando l'impegno di spesa a carico del capitolo 2002, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1992

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1992
Registro n. 7 Monopoli, foglio n. 37

92A4493

DECRETO 5 maggio 1992.

Modalità di determinazione del contributo previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, a favore dei soggetti concessionari del servizio di riscossione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988 sopra citato, che stabilisce le modalità di remunerazione dell'attività svolta dai concessionari;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989, che fissa la misura dei compensi spettanti ai concessionari;

Visto i decreti ministeriali 7 dicembre 1989 e 1° febbraio 1991, che fissano rispettivamente per l'anno 1990 e per l'anno 1991 la misura degli interessi semestrali di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1989, che fissa la misura del rimborso delle spese sostenute dai concessionari per il compimento degli atti esecutivi;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1992, che prevede, in favore dei soggetti concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione nei cui confronti sono stati accertati, per gli esercizi 1990 e 1991, squilibri di gestione che hanno compromesso il regolare svolgimento del servizio, l'erogazione di contributi in conto esercizio utilizzando nell'anno 1992, rispettivamente, le disponibilità finanziarie in conto residui esistenti sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991 e, in misura non inferiore al 75% del loro ammontare, le residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1991 sul medesimo capitolo per l'anno 1991, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio stesso;

Visto l'art. 3, commi 3 e 4, del sopra citato decreto-legge n. 417/1991, convertito dalla legge n. 66/1992, in cui vengono stabilite le modalità di erogazione dei contributi medesimi e viene prevista una particolare integrazione in favore delle concessioni operanti in aree riconosciute colpite dagli eventi sismici del 1984, con popolazione dichiarata terremotata superiore al 50% di quella residente al 31 dicembre 1988, nelle quali non sono state ancora riscosse le imposte per le annualità 1985 e 1986, sospese ai sensi dell'art. 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 5, del sopra citato decreto-legge n. 417/1991 convertito dalla legge n. 66/1992, che fa salva l'erogazione della parte del contributo per l'anno 1990, disposta con i decreti ministeriali 12 giugno 1991 e 18 luglio 1991, e prevede che l'erogazione del contributo per l'anno 1991 nonché dell'ulteriore contributo per l'anno 1990 in favore dei soggetti operanti nelle sopra indicate aree terremotate, venga disciplinata da un ulteriore decreto ministeriale;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1991 e 11 marzo 1992 con i quali, relativamente al contributo per l'anno 1990, sono stati determinati gli importi spettanti ai singoli concessionari e commissari governativi, per un ammontare totale pari rispettivamente a L. 311.535.000.000 e a L. 103.845.000.000;

Considerato che le disponibilità finanziarie in conto residui esistenti sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991 ammontano a L. 433.268.774.000, di cui L. 415.380.000.000 già impegnate con i sopra menzionati decreti ministeriali 10 ottobre 1991 e 11 marzo 1991;

Considerato che le residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1991 sul capitolo 6910 sopra citato ammontano a L. 487.781.877.000;

Preso atto del parere emesso dalla commissione consultiva, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in data 30 marzo 1992;

Decreta:

Art. 1.

Per l'erogazione del contributo previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, a favore dei soggetti concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione nei cui confronti, sulla base dei dati trasmessi al Servizio centrale della riscossione, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono stati accertati per l'esercizio 1991 squilibri di gestione che compromettono il regolare svolgimento del servizio, è utilizzata la somma di L. 487.781.877.000, corrispondente alle residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1991 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991.

Ai fini dell'erogazione del contributo in questione le percentuali e gli importi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3 del medesimo art. 3 sono fissate nelle misure seguenti:

a) 17,8% del costo sostenuto nel 1991 per il personale obbligatoriamente mantenuto in servizio ai sensi degli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

12,5% del costo sostenuto nel 1991 per il restante personale assunto a tempo indeterminato ed iscritto allo speciale fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, o assunto con contratto di formazione e lavoro, nonché del personale addetto al servizio della riscossione al quale alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito, e del personale distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione;

b) L. 3.106,4 per ogni abitante servito da ciascuna concessione, secondo i dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;

c) L. 2.665 per ogni articolo di ruolo posto in riscossione nell'anno 1991.

Art. 2.

L'importo del contributo in favore del singolo concessionario o commissario governativo non può essere superiore, per ciascuna concessione, alla differenza tra le spese correnti di gestione sostenute ed i ricavi percepiti nell'esercizio 1991, così come rilevati dal Servizio centrale della riscossione ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Le spese ed i ricavi presi in considerazione ai fini di quanto previsto nel comma precedente, nonché nel successivo art. 3, sono quindi i seguenti:

a) *Spese:*

costi relativi a tutto il personale in servizio o distaccato presso le concessioni;

costi di manutenzione;

costi per consulenze e servizi esterni;

spese per consumi e varie di ufficio;

oneri finanziari ed assicurativi;

spese per gli organi sociali;

canoni di locazione e di leasing;

interessi passivi, limitatamente a quelli derivanti da anticipazioni a fronte dei ruoli con l'obbligo del non riscosso come riscosso.

b) *Ricavi:*

commissioni percepite sui versamenti diretti ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

compensi percepiti sui ruoli ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettere *b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

rimborsi spese percepiti ai sensi del decreto ministeriale 19 dicembre 1989;

interessi di mora percepiti ai sensi del decreto ministeriale 1° febbraio 1991.

Art. 3.

Gli importi eventualmente non corrisposti alle concessioni nei cui confronti trova applicazione l'intervento correttivo di cui al precedente art. 2 verranno redistribuiti tra le altre concessioni mediante la rideterminazione delle percentuali e degli importi di cui al precedente art. 1, fino all'effettiva erogazione dell'importo globale di L. 487.781.877.000 indicato nell'art. 1 medesimo, fermo restando che nei confronti dei concessionari e dei commissari governativi operanti in aree riconosciute colpite dagli eventi sismici del 1984, con popolazione dichiarata terremotata superiore al 50% di quella ivi residente al 31 dicembre 1988, nelle quali non siano state ancora riscosse le imposte per le annualità 1985 e 1986 sospese ai sensi dell'art. 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive modificazioni ed integrazioni, il contributo, sommato ai ricavi percepiti nell'anno 1991, dovrà in ogni caso assicurare la copertura delle spese correnti di gestione sostenute nell'anno 1991 in una percentuale corrispondente a quella della popolazione dichiarata terremotata.

Art. 4.

Restano valide le domande di attribuzione del contributo già consegnate o spedite al Servizio centrale della riscossione entro il 31 marzo 1992.

Ad integrazione delle domande medesime, entro trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto dovrà essere presentata, mediante consegna o spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio centrale della riscossione, la seguente documentazione riguardante l'anno 1991, qualora non sia stata già trasmessa in allegato alle domande stesse:

a) dichiarazione giustificativa di eventuali situazioni di incremento, verificatesi nel corso dell'anno, del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio, con specificazione del numero di addetti, rientranti in tale tipologia, in servizio al 1° gennaio 1991 ed al 31 dicembre 1991;

b) dichiarazione degli enti che hanno operato distacchi di personale presso le concessioni, contenente l'indicazione del numero di addetti distaccati, della data di inizio e fine del distacco e del relativo costo addebitato alla concessione, da redigersi secondo l'allegato schema n. 1;

c) certificazione rilasciata dal Consorzio nazionale tra i concessionari, da cui risulti il numero degli articoli di ruolo posti in riscossione nell'anno;

d) prospetto relativo alla popolazione dichiarata terremotata, da redigersi secondo l'allegato schema n. 2;

e) certificazione di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, anche nella forma di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) copia, sottoscritta da un rappresentante della concessione, dei modelli 101 rilasciati ai dipendenti della concessione medesima; le concessioni gestite da istituti di credito dovranno inviare anche i modelli relativi al personale addetto promiscuamente ai servizi del credito e della riscossione; questi ultimi dovranno essere peraltro tenuti separati da quelli relativi al personale addetto esclusivamente alla riscossione.

I documenti di cui alle lettere *a)* e *d)* dovranno essere sottoscritte in originale dal rappresentante legale dell'azienda concessionaria.

Art. 5.

Fermo restando quanto disposto al comma 1 del precedente art. 4, qualora le domande già presentate non contengano, da parte degli aventi diritto, anche la richiesta dell'ulteriore contributo per l'anno 1990 di cui al successivo art. 6, le domande stesse dovranno essere inviate di nuovo al Servizio centrale della riscossione, con le modalità e i termini previsti per la trasmissione della documentazione di cui al precedente art. 4.

Art. 6.

Ad integrazione del contributo già erogato per l'esercizio 1990, è utilizzata l'ulteriore somma di L. 17.888.774.000, pari alle disponibilità finanziarie in conto residui esistenti sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991 dopo l'erogazione dell'importo di L. 415.380.000.000, disposta con i decreti ministeriali 10 ottobre 1991 e 4 febbraio 1992.

Detta somma verrà ripartita, con i criteri di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, tra i soggetti concessionari del servizio e i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione che, anche dopo l'erogazione dei contributi di cui al comma precedente, permangono in una situazione di squilibrio. Resta fermo che, nei confronti dei soggetti operanti nelle aree terremotate di cui al precedente art. 3, dovrà essere comunque assicurata la copertura delle spese correnti di gestione sostenute nell'anno 1990 in una percentuale corrispondente a quella della popolazione considerata terremotata.

Ai fini di quanto previsto nel comma precedente, le percentuali e gli importi sono fissati nelle misure seguenti:

a) 0,76% del costo sostenuto nel 1990 per il personale obbligatoriamente mantenuto in servizio ai sensi degli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

0,53% del costo sostenuto nel 1990 per il rimanente personale indicato all'art. 1, lettera *a)*, secondo alinea, del presente decreto;

b) L. 113,92 per ogni abitante servito da ciascuna concessione, secondo i dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;

c) L. 102,86 per ogni articolo di ruolo posto in riscossione nell'anno 1990.

Per l'attribuzione del maggior contributo spettante ai soggetti operanti nelle aree terremotate farà fede la documentazione da trasmettere ai sensi della lettera *d)* del precedente art. 4.

Art. 7.

L'importo dell'ulteriore contributo di cui al precedente art. 6 in favore del singolo concessionario o commissario governativo non può essere superiore, per ciascuna concessione, alla differenza tra le spese correnti di gestione sostenute ed i ricavi percepiti nell'anno 1990.

Ai fini di quanto previsto nel comma precedente, le spese prese in considerazione sono quelle indicate nell'art. 2 dei decreti ministeriali 10 giugno 1991 e 18 luglio 1991, e i ricavi sono quelli comunicati dai concessionari e dai commissari governativi unitamente alle domande presentate per l'ottenimento del contributo per l'anno 1990 maggiorati dei contributi spettanti in base ai decreti ministeriali 10 ottobre 1991 e 4 febbraio 1992.

Gli importi eventualmente non corrisposti alle concessioni nei cui confronti trova applicazione l'intervento correttivo di cui al primo comma verranno redistribuiti tra le altre concessioni mediante la rideterminazione delle percentuali e degli importi di cui al precedente art. 6, fino all'effettiva erogazione dell importo globale di L. 17.888.774.000, indicato nel medesimo articolo.

Art. 8.

Previa verifica dei dati comunicati ai sensi del precedente art. 4 con quelli in possesso dell'Amministrazione finanziaria, il Ministro delle finanze con proprio decreto da emanarsi ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, fissa, distintamente per l'anno 1990 e per l'anno 1991, l'importo del contributo spettante a ciascun concessionario o commissario governativo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1992

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1992
Registro n. 51 Finanze, foglio n. 350

ALLEGATO 1

Il sottoscritto ente...
certifica che nell'anno .... ha effettuato distacchi di personale presso...,
concessionario dell'ambito di.., con le modalità di seguito specificate:

Numero addetti	Periodo di distacco		Costo addebitato al concessionario
	DA	A	

Il rappresentante legale

N.B. — Gli importi vanno espressi in migliaia di lire.

ALLEGATO 2

PROVINCIA DI .... AMBITO ....

Comuni riconosciuti terremotati	Numero ordinanza	Data ordinanza	* Popolazione al 31-12-1988

Popolazione terremotata		*(a)*
* Popolazione totale al 31-12-1988		*(b)*
** Percentuale popolazione terremotata	%	*(a/b)*

Il rappresentante legale

....

(*) I dati sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988, vanno desunti dall'annuario ISTAT relativo all'anno 1988.
(**) L'integrazione del contributo spetta nel caso in cui la percentuale di popolazione terremotata è superiore al 50%.

92A4492

DECRETO 18 maggio 1992.

Attribuzione degli utili della Lotteria nazionale dello scudetto - manifestazione 1991.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti la legge e il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e la legge 25 maggio 1976, n. 233;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 26 marzo 1990, n. 62, per le lotterie nazionali abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, deve essere stabilita con decreto interministeriale la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo, secondo le finalità indicate nel secondo comma della norma medesima;

Visto il decreto n. 04/82858 del 5 luglio 1991 con il quale, per la Lotteria nazionale dello scudetto - manifestazione 1991, è stato accantonato, sul cap. 2002 - partita 166135 - esercizio 1991, dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'importo di L. 2.111.073.330;

Vista la domanda in data 21 dicembre 1990 con la quale la Lega nazionale professionisti della Federazione italiana giuoco calcio ha chiesto, quale soggetto organizzatore del Campionato italiano di calcio di serie A abbinato alla citata lotteria, l'assegnazione della relativa quota di utili;

Ritenuto che, in relazione all'attività svolta nell'organizzazione della manifestazione abbinata ed ai fini istituzionali, sussistono le condizioni per destinare alla Lega nazionale professionisti della Federazione italiana giuoco calcio la quota degli utili di cui sopra, da utilizzare per le finalità di cui all'art. 2, secondo comma, della legge n. 62/1990 che, in considerazione dei predetti fini istituzionali della Lega, possono ricondursi, in particolare, alla valorizzazione della manifestazione collegata alla lotteria nazionale, al potenziamento delle strutture sportive e delle attività promozionali per l'educazione dei giovani allo sport calcistico;

Ritenuto che, per la realizzazione delle suindicate finalità, deve essere acquisita idonea garanzia e devono essere istituiti i necessari controlli;

Ritenuto che la succitata Federazione italiana giuoco calcio ha sostenuto la spesa di L. 59.500.000 per la valorizzazione della manifestazione collegata alla Lotteria dello scudetto - manifestazione 1991;

Visti gli atti della trattazione;

Decreta:

Art. 1.

L'importo di L. 2.111.073.330, pari ad un terzo degli utili della Lotteria nazionale dello scudetto manifestazione 1991, è destinato alla Lega nazionale professionisti della Federazione italiana giuoco calcio, con sede in Milano.

Art. 2.

Gli utili di cui al precedente articolo saranno utilizzati per l'improto di L. 2.051.573.330, a norma dell'art. 2 della legge 26 marzo 1990, per il potenziamento delle strutture sportive e delle attività promozionali per l'educazione dei giovani allo sport calcistico, mentre il rimanente importo di L. 59.500.000 è riconosciuto quale quota destinata alla valorizzazione della manifestazione.

Ai fini della realizzazione delle suindicate finalità, la Lega nazionale professionisti della Federazione italiana giuoco calcio presta garanzia mediante polizza fidejussoria dell'importo di L. 2.051.573.330, con vincolo a favore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e per la durata di tre anni decorrenti dalla data di emissione del titolo di pagamento degli utili.

La Lega nazionale professionisti della Federazione italiana giuoco calcio presenta, entro ciascun anno finanziario, idonea documentazione a discarico delle somme impiegate per la realizzazione delle suindicate finalità; la mancata realizzazione delle finalità medesime entro tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi, comporterà, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente riconosciute, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

Art. 3.

È autorizzato il pagamento, a favore della Lega nazionale professionisti della Federazione italiana giuoco calcio con sede in Milano, dell'importo di lire 2.111.073.330 quale quota degli utili della Lotteria nazionale dello scudetto - manifestazione 1991, utilizzando l'impegno di spesa a carico del capitolo 2002, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 1992

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1992
Registro n. 7 Monopoli, foglio n. 96

92A4494

DECRETO 1° settembre 1992.

Modificazioni al decreto ministeriale 31 gennaio 1992 concernente le modalità tecniche relative all'effettuazione della «Lotteria europea 1992».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Visto il proprio decreto del 22 ottobre 1991;

Visto l'accordo della «Lotteria europea 1992» sottoscritto in sede A.E.L.L.E. - Association Européenne des Loteries et Lotos d'Etat;

Visto il proprio decreto n. 04/80443 del 31 gennaio 1992 concernente le modalità tecniche relative all'effettuazione della «Lotteria europea 1992» e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la modifica dell'accordo sottoscritto in sede A.E.L.L.E.;

Considerato che occorre modificare anche il luogo della estrazione e la data di chiusura della vendita ordinaria dei biglietti della «Lotteria europea 1992»;

Decreta:

All'art. 4 del decreto ministeriale n. 04/80443 concernente le modalità tecniche di svolgimento della «Lotteria europea 1992» le parole «Palazzo Serra Gerace - Via Sottoripa 5» sono sostituite dalle parole «Piazza delle Feste - Zona EXPO».

All'art. 7 dello stesso decreto le parole «giovedì 7 ottobre 1992» sono sostituite dalle parole «lunedì 12 ottobre 1992».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° settembre 1992

p. *Il Ministro:* CARTA

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1992
Registro n. 8 Monopoli, foglio n. 8

92A4507

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 18 settembre 1992.

Autorizzazione all'ospedale «Martini» di Torino, appartenente all'unità sanitaria locale III, ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1990.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 8672/07/LS/gm del 19 marzo 1992 dell'ospedale «Martini» di Torino, unità sanitaria locale III, e — a completamento — la successiva nota n. 13869/07/LS/gm del 13 maggio 1992;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse della fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della Commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale «Martini» di Torino è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1990.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1992

Il Ministro: RONCHEY

92A4490

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 18 maggio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Universita degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 4, titolo VI, dello statuto (ed. 1991-92), relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne della facoltà di lettere e filosofia è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Art. 4 (Titolo VI - *Laurea in lingue e letterature straniere*). — Titoli di ammissione: quelli previsti dalle norme vigenti.

Durata del corso di studi: quattro anni.

Il corso di laurea si articola in bienni ed indirizzi. Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua: la prova scritta è propedeutica a quella orale. Le modalità delle prove scritte e orali sono determinate dal corso di laurea.

Le discipline distinte in aree didattiche sono:

a) Lingue e letterature straniere:

I - Area di anglistica:

1) critica e filologia shakespeariana (**);
2) letteratura anglo-americana;
3) letteratura anglo-canadese (*);
4) letteratura inglese-medievale (**);
5) letterature africane di lungua inglese (**);
6) letteratura del Commonwealth (**);
7) lingue e letteratura inglese;
8) lingua inglese (*);
9) storia della lingua inglese (*).

II - Area di francesistica:

1) letteratura francese medievale (**);
2) letteratura francese moderna e contemporanea (*);
3) letteratura teatrale francese (**);
4) letteratura francofone (**);
5) lingua e letteratura francese;
6) lingua francese;
7) linguistica francese (*);
8) storia della lingua francese (*).

III - Area di germanistica:

1) letteratura afrikaans (**);
2) letteratura tedesca moderna e contemporanea;
3) lingua e letteratura frisone (**);
4) lingua e letteratura jiddisch (**);
5) lingua e letteratura nederlandese (*);
6) lingua e letteratura tedesca;
7) lingua e letteratura tedesca medievale (**);
8) lingue e letterature scandinave;
9) linguistica tedesca;
10) storia della lingua tedesca (*)

IV - Area di ispanistica:

1) letteratura ispano-americana;
2) letteratura spagnola moderna e contemporanea (*);
3) lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua spagnola;
4) lingua e letteratura catalana;
5) lingua e letteratura spagnola;
6) lingua spagnola (*);
7) storia della lingua spagnola (*).

V - Area di lusitanistica:

1) letteratura brasiliana;

2) letteratura gallega (**);

3) letterature africane di espressione portoghese (**);

4) lingua e letteratura portoghese;

5) lingua portoghese (**);

6) storia della lingua portoghese (**).

VI - Area della lingua e letteratura albanese:

1) dialetti albanesi d'Italia (**);

2) letteratura albanese del Kosovo (**);

3) lingua e letteratura albanese;

4) lingua albanese (**);

5) storia della lingua albanese (**).

VII - Area della lingua e letteratura araba:

1) berbero (**);

2) dialetti arabi;

3) letteratura arabo-cristiana (**);

4) letteratura araba moderna (**);

5) lingua e letteratura araba;

6) storia della lingua araba (**);

7) Sudarabico (**).

VIII - Area della lingua e letteratura bulgara:

1) letteratura paleoslava (**);

2) lingua e letteratura bulgara;

3) lingua e letteratura macedone (**);

4) lingua e letteratura neo-greca;

5) lingua e letteratura romena;

6) lingua e letteratura russa;

7) lingua e letteratura serbo-croata;

8) lingua e letteratura turca.

IX - Area della lingua e letteratura ceca e slovacca:

1) letteratura tedesca moderna e contemporanea;

2) lingua e letteratura ceca e slovacca;

3) lingua e letteratura polacca;

4) lingua e letteratura russa;

5) lingua e letteratura tedesca;

6) lingua e letteratura ungherese.

X - Area della lingua e letteratura cinese:

1) letteratura cinese moderna e contemporanea (**);

2) lingua e letteratura cinese;

3) lingua e letteratura coreana (**);

4) lingua e letteratura giapponese;

5) storia della lingua cinese (**).

XI - Area della lingua e letteratura ebraica:

1) dialetti aramaici (**);

2) letteratura ebraica moderna (**);

3) letteratura giudaico-ellenistica;

4) lingua e letteratura ebraica.

XII - Area della lingua e letteratura geez (**):

1) lingua e letteratura amarica (**);

2) lingua e letteratura bantu (**);

3) lingua e letteratura somala (**);

4) lingua e letteratura swahili (**);

5) lingua e letteratura tigrina (**);

6) lingua e letteratura zulu (**);

7) lingue cuscitiche dell'Etiopia (**).

XIII - Area della lingua e letteratura giapponese:

1) letteratura giapponese moderna e contemporanea (**);

2) lingua e letteratura cinese;

3) lingua e letteratura coreana (**);

4) lingua e letteratura giapponese;

5) storia della lingua giapponese (**).

XIV - Area della lingua e letteratura neo-greca:

1) lingua e letteratura neo-greca;

2) letteratura neo-greca contemporanea (**);

3) storia della lingua neo-greca (**).

XV - Area della lingua e letteratura persiana:

1) dialetti iranici (**);

2) letteratura persiana dell'India (**);

3) lingua e letteratura pastu (**);

4) lingua e letteratura persiana;

5) lingua e letteratura urdu (**);

6) storia della lingua persiana (**);

7) lingue e letterature iraniche dell'Asia Centrale (**).

XVI - Area della lingua e letteratura polacca:

1) lingua e letteratura bielorussa (**);

2) lingua e letteratura ceca e slovacca;

3) lingua e letteratura jiddisch (**);

4) lingua e letteratura polacca;

5) lingua e letteratura russa;

6) lingua e letteratura ucraina (**);

7) lingue e letterature baltiche (**).

XVII - Area della lingua e letteratura romena:

1) lingua e letteratura romena;

2) storia della lingua romena (**).

XVIII - Area della lingua e letteratura russa:

1) letteratura paleoslava (**);

2) letteratura russa moderna e contemporanea (**);

3) lingua e letteratura bielorussa (**);

4) lingua e letteratura bulgara;

5) lingua e letteratura polacca;

6) lingua e letteratura russa;

7) lingua e letteratura ucraina (**);

8) lingua russa (*);

9) lingue e letterature baltiche (**);

10) lingue e letterature caucasiche (**);
11) liguistica russa (*);
12) storia della lingua russa;
13) lingue e letterature jiddisch (**).

XIX - Area della lingua e letteratura serbo-croata:
1) letteratura paleoslava (**);
2) lingua e letteratura bulgara;
3) lingua e letteratura macedone (**);
4) lingua e letteratura neo-greca;
5) lingua e letteratura romena;
6) lingua e letteratura serbo-croata;
7) lingua e letteratura slovena;
8) lingua e letteratura turca.

XX - Area della lingua e letteratura siriana:
1) lingua e letteratura armena (**);
2) lingua e letteratura copta;
3) lingua e letteratura georgiana;
4) lingua e letteratura siriaca.

XXI - Area della lingua e letteratura slovena:
1) lingua e letteratura bulgara;
2) lingua e letteratura macedone (**);
3) lingua e letteratura serbo-croata;
4) lingua e letteratura slovena;
5) lingua e letteratura tedesca.

XXII - Area della lingua e letteratura turca:
1) letteratura turca moderna e contemporanea (**);
2) lingua e letteratura mongola (**);
3) lingua e letteratura turca;
4) lingue e letterature turche dell'Asia Centrale (**)

XXIII - Area della lingua e letteratura ungherese:
1) lingua e letteratura polacca;
2) lingua e letteratura romena;
3) lingua e letteratura serbo-croata;
4) lingua e letteratura ceca e slovacca;
5) lingua e letteratura tedesca;
6) lingua e letteratura ungherese.

XXIV - Area delle lingue moderne dell'India:
1) lingua e letteratura indonesiana (**);
2) lingua e letteratura urdu (**);
3) lingue arie moderne dell'India;
4) lingua e letteratura dravidiche (**).

b) Area di italianistica:
1) letteratura italiana;
2) letteratura teatrale italiana;
3) letteratura urbanistica (*);
4) storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
5) storia della lingua italiana.

c) Area delle scienze del linguaggio:
1) filosofia del linguaggio;
2) fonetica sperimentale;
3) glottologia;
4) linguistica generale (*);
5) psicolinguistica;
6) sociolinguistica (*).

d) Area delle scienze glottodidattiche:
1) glottodidattica;
2) metodologia dell'insegnamento linguistico (*).

e) Area delle scienze dell'educazione:
1) docimologia (*);
2) pedagogia;
3) psicologia dell'età evolutiva.

f) Area delle scienze geografiche:
1) geografia;
2) geografia politica e economica dell'Asia (**);
3) geografia politica e economica dell'Africa (**);
4) storia delle esplorazioni geografiche (*).

g) Area delle scienze filosofiche:
1) diritto musulmano (*);
2) estetica;
3) filosofia del linguaggio;
4) religioni e filosofie dell'Estremo Oriente (**);
5) religioni e filosofie dell'India;
6) storia della filosofia;
7) storia della filosofia dal Rinascimento all'Illuminismo;
8) storia della filosofia medievale;
9) storia della filosofia moderna e contemporanea.

h) Area delle lingue e culture classiche:
1) letteratura cristiana antica greca e latina;
2) letteratura greca;
3) letteratura latina;
4) lingua e letteratura latina medievale.

i) Area delle scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:
1) antichità nubiane;
2) antichità puniche;
3) archeologia e storia dell'arte musulmana (**);
4) etnomusicologia;
5) storia comparata dell'arte dei Paesi europei;
6) storia della musica;
7) storia della musica dell'Asia Orientale (**);
8) storia della musica islamica (**);
9) storia dell'arte africana (**);
10) storia dell'arte bizantina;
11) storia dell'arte contemporanea;
12) storia dell'arte copta;
13) storia dell'arte dell'Estremo Oriente;

14) storia dell'arte dell'Europa Orientale (**);
15) storia dell'arte dell'India e dell'Asia Centrale;
16) storia dell'arte medievale;
17) storia dell'arte moderna;
18) storia dell'arte olandese e fiamminga;
19) storia del teatro e dello spettacolo;
20) storia e critica del cinema;
21) storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
22) storia dell'arte tibetana e mongala.

k) Area delle scienze filologiche:
1) curdologia (**);
2) epigrafia islamica (**);
3) epigrafia semitica;
4) filologia albanese (**);
5) filologia altaica (**);
6) filologia balcanica (**);
7) filologia e storia bizantina;
8) filologia cinese (**);
9) filologia classica;
10) filologia germanica;
11) filologia giapponese (**);
12) filologia ibero-romanza;
13) filologia iraniana;
14) filologia romanza;
15) filologia semitica;
16) filologia slava;
17) filologia ugro-finnica;
18) indologia;
19) lingua e letteratura pali (**);
20) linguistica slava;
21) sanscritto;
22) tibetologia;
23) turcologia (**).

l) Area delle scienze storiche:
1) assiriologia;
2) egittologia;
3) hittitologia;
4) religioni del vicino Oriente Antico;
5) storia americana (*);
6) storia contemporanea;
7) storia contemporanea dei Paesi arabi (**);
8) storia dei partiti politici;
9) storia del cristianesimo;
10) storia dell'Africa musulmana (**);
11) storia dell'Africa subsahariana (**);
12) storia dell'America latina (*);
13) storia dell'Asia orientale;
14) storia dell'Asia sudorientale (**);
15) storia dell'età della riforma e della controriforma;
16) storia dell'Europa orientale;
17) storia dell'Impero ottomano (**);
18) storia dell'India e dell'Asia Centrale;
19) storia del vicino Oriente Antico;
20) storia medievale;
21) storia moderna;
22) storia delle religioni.

m) Area delle scienze storico-culturali:
1) antropologia culturale;
2) storia della civiltà francese (*);
3) civiltà indigene dell'America;
4) etnologia;
5) islamistica;
6) paleografia;
7) sociologia del mondo musulmano (**);
8) storia della cultura tedesca (*);
9) storia delle tradizioni popolari;
10) storia e vita culturale in Austria.

n) Area delle scienze della letteratura:
1) letterature comparate;
2) sociologia della letteratura;
3) stria della critica letteraria;
4) teoria della letteratura (**);
5) teoria e metodologia della traduzione (**);
6) teoria e storia della retorica (**).

o) Area delle scienze della comunicazione:
1) informatica applicata alle scienze umane (**);
2) semiologia (**);
3) sociologia della comunicazione (*);
4) teoria e tecnica delle comunicazioni di massa (*).

(*) Insegnamenti mutuabili.
(**) Nuovi insegnamenti.

Il biennio comune prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una di italianistica, cui è propedeutica una prova scritta;

una di scienze storiche;

una di scienze del linguaggio;

una a scelta libera (la scelta dello studente può avere luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili);

una a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua);

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse) nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte ed orali di lingue straniere. La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Roma, 18 maggio 1992

Il rettore: TECCE

92A4471

DECRETO RETTORALE 22 luglio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926 n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1936, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1991 che modifica l'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze dell'educazione (ex pedagogia);

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 4 del titolo VII dello statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma (ediz. 1991/92) è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Articolo unico

Art. 4 (*Corso di laurea in scienze dell'educazione*). — Titolo di ammissione: quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Durata e articolazione degli studi. Gli studi hanno la durata di quattro anni e si articolano in un biennio iniziale comune e in tre bienni di indirizzo (insegnamenti di scuola secondaria superiore, educatori professionali extrascolastici, esperti nei processi di formazione).

Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea. Diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel diploma di laurea.

Denominazione degli insegnamenti. Nella tabella delle discipline, gli insegnamenti di area pedagogica a statuto nelle università sono indicati mediante denominazioni semplificate. Ciascuna denominazione semplificata corrisponde a uno o più insegnamenti a statuto. Le corrispondenze tra le denominazioni semplificate e gli insegnamenti o i gruppi di insegnamenti a statuto sono contenute nella tabella 1.

Durata complessiva degli studi e durata annuale o semestrale degli insegnamenti. Gli insegnamenti del piano di studi corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioè a quaranta semestralità, venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti nel secondo. Per taluni insegnamenti è prevista una durata semestrale, per altri insegnamenti la decisione intorno alla durata annuale o semestrale è demandata anno per anno, al consiglio di corso di laurea.

Esame di laurea. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti del primo biennio, pari a venti semestralità del biennio di indirizzo scelto, pari a venti semestralità, e dovrà aver ottenuto un giudizio favorevole secondo le modalità stabilite dalla facoltà al termine di due semestri di una lingua straniera e di un semestre di informatica.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto.

TABELLA 1

Insegnamenti di area pedagogica a statuto nelle università	Denominazioni semplificate
Filosofia dell'educazione, Istituzioni di pedagogia Pedagogia Pedagogia generale Pedagogia sociale	Pedagogia generale
Educazione degli adulti	Educazione degli adulti
Storia della pedagogia Storia della pedagogia e delle istituzioni scolastiche	Storia della pedagogia
Storia della scuola Storia della scuola e delle istituzioni educative Storia della scuola e delle istituzioni scolastiche Storia delle istituzioni educative Storia delle scuole e delle istituzioni educative Storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche	Storia della scuola e delle istituzioni educative
Educazione comparata Pedagogia comparata Storia comparata delle istituzioni educative	Educazione comparata
Didattica, didattica generale, metodologia didattica, metodologia didattica dell'insegnamento medico, metodologia e didattica, metodologia e didattica dell'insegnamento medico, metodologia e didattica generale, teoria e storia della didattica, istituzioni di educazione civica	Metodologia e didattica
Ortopedagogia, pedagogia speciale Pedagogia speciale e correttiva	Pedagogia speciale
Informatica e tecnologie dell'educazione Metodologia e didattica degli audiovisivi Pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa Tecnologia dell'educazione	Tecnologie dell'istruzione
Docimologia	Docimologia
Pedagogia sperimentale	Pedagogia sperimentale
Filosofia e storia della letteratura per l'infanzia Letteratura per l'infanzia Storia della letteratura per l'infanzia	Letteratura dell'infanzia
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica Diritto scolastico italiano e comparato Diritto scolastico italiano e straniero	Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica

TABELLA 2

Insegnamenti del primo biennio:

a) Insegnamenti di area pedagogica:

pedagogia generale;
storia della pedagogia;
storia della scuola e delle istituzioni educative.

b) Insegnamenti di area filosofica:

filosofia teorica;
storia della filosofia.

c) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia generale;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia sociale.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;
sociologia;
sociologia dell'educazione.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia, della ricerca:

metodologia della ricerca sociale;
pedagogia sperimentale;
statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) Insegnamenti di area storica:

storia medioevale;
storia moderna;
storia contemporanea.

g) Insegnamenti opzionali:

due corsi semestrali, oppure un corso annuale.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nell'area pedagogica, filosofica, psicologica, socio-antropologica e della metodologia della ricerca deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per una durata complessiva equivalente a quattro corsi semestrali.

Gli insegnamenti dell'area filosofica devono essere seguiti per tre corsi semestrali o per una durata complessiva ad essi equivalenti.

Lo studente deve seguire due insegnamenti di area storica, scegliendoli fra i tre indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Nel corso del primo biennio, lo studente deve altresì seguire due corsi semestrali di lingua straniera e un corso semestrale di informatica tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di facoltà.

TABELLA 3

Insegnamenti del secondo biennio: indirizzo «insegnanti di scuola secondaria superiore»:

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione comparata;
metodologia e didattica;
docimologia;
tecnologie dell'istruzione;
letteratura per l'infanzia.

b) Insegnamenti dell'area filosofica:

estetica;
filosofia teoretica;
filosofia morale;
logica;
filosofia della scienza;
filosofia del linguaggio;
storia della filosofia.

c) Insegnamenti di area storica:

storia antica;
storia medioevale;
storia moderna;
storia contemporanea.

d) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia generale;
storia della psicologia;
psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);
psicologia dinamica;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia sociale.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:

sociologia della famiglia;
sociologia delle comunicazioni di massa;
sociologia dei processi culturali;
storia della sociologia;
sociologia;
antropologia culturale;
sociologia dell'educazione.

f) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica e filosofica deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire almeno tre semestralità di area storica.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, gli studenti scelgono cinque corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a cinque corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica e giuridica.

TABELLA 4

Insegnamenti del secondo biennio: indirizzo «educatori professionali extrascolastici»:

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione degli adulti;
storia della scuola e delle istituzioni educative;
pedagogia generale;
metodologia e didattica;
pedagogia speciale;
docimologia;
tecnologie dell'istruzione.

b) Insegnamenti di area filosofica:

filosofia morale;
filosofia del linguaggio;
estetica.

c) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

pedagogia sperimentale;
statistica (applicata alla ricerca educativa).

d) Insegnamenti di area pscicologia:

pscicologia dell'età evolutiva;
psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogica);

psicologia dinamica;
psicologia sociale;
neuropsichiatria;
psicopatologia dell'età evolutiva;
igiene mentale.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:
antropologia culturale;
sociologia della famiglia;
sociologia dei processi culturali;
sociologia delle comunicazioni di massa;
sociologia dell'organizzazione.

f) Insegnamenti dell'area biologico-medica:
fondamenti di biologia;
igiene;
puericultura;
metodi e tecniche delle psicomotricità.

g) Insegnamenti di area giuridica:
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
legislazione minorile;
legislazione e organizzazione dei servizi sociali;
istituzioni e politica scolastica;
diritto e legislazione universitaria;
istituzioni e politica dei beni culturali;
diritto e legislazione dei beni culturali.

h) Insegnamenti che affrontano problemi riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:
storia del teatro e dello spettacolo;
filmologia;
storia del cinema;
storia della musica;
fondamenti della comunicazione musicale;
storia dell'arte e del restauro;
biblioteconomia;
museografia;
archivistica.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica e della metodologia della ricerca dovrà essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire due insegnamenti semestrali o un insegnamento di durata annuale di area filosofica, scegliendolo fra i tre indicati.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, lo studente sceglie nove corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a nove corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e la comunicazione delle forme della cultura.

TABELLA 5

Insegnamenti del secondo biennio: indirizzo «esperti nei processi formativi»:

a) Insegnamenti di area pedagogica:
educazione degli adulti;
educazione comparata;
metodologia e didattica;
tecnologie dell'istruzione;
docimologia.

b) Insegnamenti di area filosofica:
logica.

c) Insegnamenti di area psicologica:
psicologia sociale;
psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia).

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:
antropologia culturale;
sociologia dei processi culturali;
sociologia delle comunicazioni di massa.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
pedagogia sperimentale;
metodologia della ricerca sociale;
statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) Insegnamenti che riguardano problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:
economia dell'istruzione;
sociologia dell'organizzazione;
teoria della comunicazione;
archivistica;
biobliotecononomia;
informatica.

g) Insegnamenti di area giuridica:
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
istituzioni e politica scolastica;
diritto e legislazione universitaria.

h) Insegnamenti opzionali:
due corsi semestrali oppure un corso annuale.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica, filosofica, della metodologia della ricerca e dell'organizzazione, della comunicazione e dell'informazione deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire un'insegnamento semestrale di area socio-antropologica, scegliendolo fra i tre indicati, un insegnamento di area psicologica, scegliendolo fra i due indicati e un insegnamento di area giuridica, scegliendolo fra i tre indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1992

Il rettore: TECCE

92A4472

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 in favore di quarantanove lavoratori, dipendenti dalla S.p.a. Inpel - Industria pelli, occupati presso lo stabilimento di S. Martino di Lupari (Padova), per quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 24 ore settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 10 febbraio 1992 al 9 febbraio 1993.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 in favore di sei lavoratori con contratto part-time dipendenti dalla società Aux Italia S.r.l., occupati presso lo stabilimento di Schio (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 20 a 15 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo 7 gennaio 1991 al 6 gennaio 1992.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla Editrice Telestampa Sud S.r.l., con sede in Baselice (Benevento) e stabilimento in Vitulano (Benevento), per il periodo dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 30 giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ni.Gi., con sede legale in Milano ed unità in Roma, è prolungata al 30 giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere direttamente all'erogazione del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editoriale Pordenone, con sede e stabilimento in Pordenone, è prolungata al 29 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle unità produttive operanti nell'ambito del cantiere della ex centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), delle ditte di cui all'elenco sotto riportato in forza alla data dell'8 febbraio 1988, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° aprile 1991 al 30 settembre 1991.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Elenco ditte:
S.r.l. Cimino uno;
S.r.l. Soc. consortile R.T.I. - C.E.I. Elettritalia C.M.P.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Mammola (Reggio Calabria) e impegnate nella realizzazione del progetto speciale 22/5110 relativo alla trasversale Jonica-Tirrenica, resisi disponibili dal 1° aprile 1991, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1992.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. «La Mediterranea», con sede e unità in Nardò (Lecce), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 luglio 1991 al 12 gennaio 1992.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dal 13 gennaio 1992 al 12 luglio 1992.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.Ge.Co. - Edilizia generale condotte», con sede legale in Frosinone e unità produttive di Soccavo - Pozzuoli (Napoli), Napoli, Nocera Inferiore (Salerno) e Montalto di Castro (Viterbo) per il periodo dal 20 luglio 1991 al 19 gennaio 1992.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con il precedente comma è prolungata al 19 luglio 1992.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.S.G. - Ceramiche di Gualdo Tadino, con sede e stabilimento in Gualdo Tadino (Perugia), per il periodo dal 29 gennaio 1992 al 26 luglio 1992.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Vittorio Nubile 2, con sede e unità in Napoli, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 aprile 1991 al 20 ottobre 1991.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dal 21 ottobre 1991 al 19 aprile 1992.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Confezioni Rosalba, con sede e stabilimento in Paliano (Frosinone), per il periodo dal 24 luglio 1991 al 19 gennaio 1992.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Maresol, con sede e stabilimento in San Sperate (Cagliari), per il periodo dal 14 marzo 1991 al 14 settembre 1991.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfa, con sede e stabilimento in Napoli, per il periodo dal 9 marzo 1992 al 6 settembre 1992.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Calzaturificio Morgese Shoes, con sede e stabilimento in Barletta (Bari), per il periodo dal 18 dicembre 1991 al 16 giugno 1992.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Art legno di Marzocchella Aniello, con sede e stabilimento in S. Antimo (Napoli), per il periodo dal 5 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Camet, con sede legale e unità produttiva in Ceccano (Frosinone), per il periodo dal 20 luglio 1991 al 19 gennaio 1992.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con il precedente comma è prolungata al 19 luglio 1992.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gestioni industriali, con sede e stabilimento in Torre del Greco (Napoli), per il periodo dal 29 febbraio 1992 al 23 agosto 1992.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gaetano Macellino, con sede e stabilimento in Secondigliano (Napoli), per il periodo dal 26 febbraio 1992 al 23 agosto 1992.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni d'Abruzzo, con sede in Folignano (Ascoli Piceno) e stabilimento in Ascoli Piceno, per il periodo dal 18 dicembre 1991 al 14 giugno 1992.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Sudeuropa, con sede in Milano e stabilimento in Barletta (Bari), per il periodo dal 2 agosto 1992 al 31 gennaio 1993.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Maglificio Ales, con sede e stabilimento in Putignano (Bari), per il periodo dal 27 agosto 1991 al 23 febbraio 1992.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lica, con sede e stabilimento in Potenza, per il periodo dal 19 aprile 1992 al 19 ottobre 1992.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Juliani, con sede e stabilimento in Solofra (Avellino), per il periodo dal 24 gennaio 1992 al 19 luglio 1992.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

92A4503

MINISTERO DEL TESORO

N. 185

Media dei titoli del 21 settembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	84,800
» » » 21- 4-1987/94	89,375
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	92,250
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	92,325
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	92,300
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	94,425
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	97,400
» » » 12,50% 19-10-1989/95	98,975
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,550
» » » 12,50% 18-12-1989/95	98,650
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,025
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	97,975
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	97,125
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	97,900
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	97,375
» » » 12,50% 20-11-1990/96	96,325
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,325
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	96,250
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	95,375
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	94,275
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	94 —
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,175
» » » » 1-12-1987/92	99,050
» » » » 1- 1-1988/93	98,650
» » » » 1- 2-1988/93	98,275
» » » » 1- 3-1988/93	98,375
» » » » 1- 4-1988/93	98,200
» » » » 1- 5-1988/93	98,150
» » » » 1- 6-1988/93	98,450
» » » » 18- 6-1986/93	96,450
» » » » 1- 7-1988/93	97,250
» » » » 17- 7-1986/93	96,550
» » » » 1- 8-1988/93	97,725
» » » » 19- 8-1986/93	96,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	97,600
» » » » 18- 9-1986/93	97,250
» » » » 1-10-1988/93	97,150
» » » » 20-10-1986/93	96,650
» » » » 1-11-1988/93	97,400
» » » » 18-11-1987/93	96,800
» » » » 19-12-1986/93	96,700
» » » » 1- 1-1989/94	95,900
» » » » 1- 2-1989/94	95,800
» » » » 1- 3-1989/94	96,625
» » » » 15- 3-1989/94	96,250
» » » » 1- 4-1989/94	96,100
» » » » 1- 9-1989/94	94,800
» » » » 1-10-1987/94	96,250
» » » » 1-11-1989/94	94,350
» » » » 1- 1-1990/95	93,650
» » » » 1- 2-1985/95	92,750
» » » » 1- 3-1985/95	91,375
» » » » 1- 3-1990/95	94 —
» » » » 1- 4-1985/95	90,750
» » » » 1- 5-1985/95	90,750
» » » » 1- 5-1990/95	94,200
» » » » 1- 6-1985/95	91,125
» » » » 1- 7-1985/95	91,400
» » » » 1- 7-1990/95	93,250
» » » » 1- 8-1985/95	91,600
» » » » 1- 9-1985/95	92,600
» » » » 1- 9-1990/95	93,600
» » » » 1-10-1985/95	93 —
» » » » 1-10-1990/95	94,125
» » » » 1-11-1985/95	93,175
» » » » 1-11-1990/95	94,275
» » » » 1-12-1985/95	92,750
» » » » 1-12-1990/95	93,800
» » » » 1- 1-1986/96	92 —
» » » » 1- 1-1986/96 II	94 —
» » » » 1- 1-1991/96	93,325
» » » » 1- 2-1986/96	92,850
» » » » 1- 2-1991/96	93,300
» » » » 1- 3-1986/96	91,825
» » » » 1- 4-1986/96	91,675
» » » » 1- 5-1986/96	91,675
» » » » 1- 6-1986/96	91,825
» » » » 1- 7-1986/96	91,775

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 8-1986/96	91,625
»	»	»	»	1- 9-1986/96	93,200
»	»	»	»	1-10-1986/96	92,025
»	»	»	»	1-11-1986/96	92,475
»	»	»	»	1-12-1986/96	92 —
»	»	»	»	1- 1-1987/97	90,500
»	»	»	»	1- 2-1987/97	90,300
»	»	»	»	18- 2-1987/97	90,250
»	»	»	»	1- 3-1987/97	90,125
»	»	»	»	1- 4-1987/97	90,200
»	»	»	»	1- 5-1987/97	90,325
»	»	»	»	1- 6-1987/97	90,250
»	»	»	»	1- 7-1987/97	90,425
»	»	»	»	1- 8-1987/97	91,100
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,450
»	»	»	»	1- 3-1991/98	92,500
»	»	»	»	1- 4-1991/98	92,375
»	»	»	»	1- 5-1991/98	92,375
»	»	»	»	1- 6-1991/98	92,375
»	»	»	»	1- 7-1991/98	92,375
»	»	»	»	1- 8-1991/98	92,250
»	»	»	»	1- 9-1991/98	92,525
»	»	»	»	1-10-1991/98	92,550
»	»	»	»	1-11-1991/98	92,950
»	»	»	»	1-12-1991/98	92.075
»	»	»	»	1- 1-1992/99	91,850
»	»	»	»	1- 2-1992/99	91,900
»	»	»	»	1- 3-1992/99	92.400

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1-10-1992	99.300
»	»	»	12.50%	1- 2-1993	98.450
»	»	»	12.50%	1- 7-1993	97 —
»	»	»	12.50%	1- 8-1993	96 —
»	»	»	12.50%	1- 9-1993	96.500
»	»	»	12.50%	1-10-1993	95.775
»	»	»	12.50%	1-11-1993	95.125
»	»	»	12.50%	1-11-1993 Q	95.100
»	»	»	12.50%	17-11-1993	94.975
»	»	»	12.50%	1-12-1993	95.075
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	94.950
»	»	»	12.50%	1- 1-1990/94	94.675
»	»	»	12.50%	1- 2-1990/94	94.500
»	»	»	12.50%	1- 3-1990/94	94.350
»	»	»	12.50%	1- 5-1990/94	94.450
»	»	»	12.50%	1- 6-1990/94	94.025
»	»	»	12.50%	1- 7-1990/94	93,800
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	94.100
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	93,475
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	92,900
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	92.525
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	91.900
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	91.675
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	91.525
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	91.525
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	91,250
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	91,675
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	93,475
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	92,900
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	91,525
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	89,650
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	89,525
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	89,700
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	93,425
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	92,150
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	91,500
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	91,425

Titolo				Emissione/Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito	Tesoro	E.C.U.		22-11-1984/92	10,50%	98,750
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,725
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	97,775
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9.00%	93,900
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,450
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	95,200
»	»	»	»	26-10-1988/93	8.65%	92,200
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,700
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	93,500
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	93,750
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8.75%	94 —
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	92,300
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	98,200
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	98,250
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	108.250
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	106,200
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	101,875
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101,950
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11.15%	101,200
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12.00%	101 —
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9.90%	102,900
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11.50%	103,500
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	100 —
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	102,300
»	»	»	»	22-11-1991/96	16.60%	99,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M21092

N. 18

Media dei titoli del 22 settembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% *Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97*	99,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	84,800
» » » 21- 4-1987/94	84,725
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	92,550
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	92,700
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	93,200
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	94,400
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	97,500
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,125
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,800
» » » 12,50% 18-12-1989/95	98,900
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,500
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,425
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	97,350
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	97,550
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	97,550
» » » 12,50% 20-11-1990/96	96,625
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,625
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	96,600
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	95,750
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	94,625
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	93,650
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,350
» » » » 1-12-1987/92	99,200
» » » » 1- 1-1988/93	98,900
» » » » 1- 2-1988/93	98,800
» » » » 1- 3-1988/93	99,200
» » » » 1- 4-1988/93	98,750
» » » » 1- 5-1988/93	98,650
» » » » 1- 6-1988/93	99,100
» » » » 18- 6-1986/93	97,150
» » » » 1- 7-1988/93	97,750
» » » » 17- 7-1986/93	97 —
» » » » 1- 8-1988/93	98 —
» » » » 19- 8-1986/93	96,880

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	98,650
» » » » 18- 9-1986/93	97,600
» » » » 1-10-1988/93	97,525
» » » » 20-10-1986/93	97,250
» » » » 1-11-1988/93	97,750
» » » » 18-11-1987/93	97,050
» » » » 19-12-1986/93	96,825
» » » » 1- 1-1989/94	96,500
» » » » 1- 2-1989/94	96,350
» » » » 1- 3-1989/94	97,450
» » » » 15- 3-1989/94	96,950
» » » » 1- 4-1989/94	96,500
» » » » 1- 9-1989/94	96 —
» » » » 1-10-1987/94	97,250
» » » » 1-11-1989/94	95,850
» » » » 1- 1-1990/95	94,550
» » » » 1- 2-1985/95	93,350
» » » » 1- 3-1985/95	92 —
» » » » 1- 3-1990/95	95 —
» » » » 1- 4-1985/95	91,450
» » » » 1- 5-1985/95	91,450
» » » » 1- 5-1990/95	95,250
» » » » 1- 6-1985/95	91,450
» » » » 1- 7-1985/95	91,900
» » » » 1- 7-1990/95	94,450
» » » » 1- 8-1985/95	92,450
» » » » 1- 9-1985/95	93,325
» » » » 1- 9-1990/95	94,980
» » » » 1-10-1985/95	93,450
» » » » 1-10-1990/95	94,900
» » » » 1-11-1985/95	93,425
» » » » 1-11-1990/95	95,125
» » » » 1-12-1985/95	93,150
» » » » 1-12-1990/95	94,650
» » » » 1- 1-1986/96	92,175
» » » » 1- 1-1986/96 II	93,875
» » » » 1- 1-1991/96	94 —
» » » » 1- 2-1986/96	93,425
» » » » 1- 2-1991/96	93,925
» » » » 1- 3-1986/96	91,800
» » » » 1- 4-1986/96	91,525
» » » » 1- 5-1986/96	91,550
» » » » 1- 6-1986/96	91,900
» » » » 1- 7-1986/96	91,850

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96	91,775
» » » »	1- 9-1986/96	93,150
» » » »	1-10-1986/96	92,700
» » » »	1-11-1986/96	92,950
» » » »	1-12-1986/96	93 —
» » » »	1- 1-1987/97	90,850
» » » »	1- 2-1987/97	90,575
» » » »	18- 2-1987/97	90,550
» » » »	1- 3-1987/97	90,450
» » » »	1- 4-1987/97	90,500
» » » »	1- 5-1987/97	90,500
» » » »	1- 6-1987/97	91,200
» » » »	1- 7-1987/97	90,750
» » » »	1- 8-1987/97	92,100
» » » »	1- 9-1987/97	96,900
» » » »	1- 3-1991/98	93,200
» » » »	1- 4-1991/98	92,950
» » » »	1- 5-1991/98	93,150
» » » »	1- 6-1991/98	93,050
» » » »	1- 7-1991/98	92,850
» » » »	1- 8-1991/98	92,525
» » » »	1- 9-1991/98	93,250
» » » »	1-10-1991/98	93,200
» » » »	1-11-1991/98	93,425
» » » »	1-12-1991/98	92,875
» » » »	1- 1-1992/99	92,450
» » » »	1- 2-1992/99	92,550
» » » »	1- 3-1992/99	92,90

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1-10-1992	99,625
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,575
» » »	12,50%	1- 7-1993	96,650
» » »	12,50%	1- 8-1993	96,350
» » »	12,50%	1- 9-1993	96,750
» » »	12,50%	1-10-1993	96,500
» » »	12,50%	1-11-1993	96,325
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	96 —
» » »	12,50%	17-11-1993	96,150
» » »	12,50%	1-12-1993	96,125
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	95,800
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	95,500
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	95,250
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	95,450
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	95,625
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	94,750
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	94.825
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	94.950
» » »	12,50%	1-11-1990/94	94.350
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	93,780
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	93,700
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	92,200
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	92,170
» » »	12,00%	1-11-1991/96	92,250
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	91,850
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	92,900
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	93,175
» » »	12,50%	1-11-1990/97	92,550
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	92,800
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	92,800
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	91,550
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	90,700
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	90,675
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	93,900
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	92,825
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	91,700
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	91,500

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	99 —
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,500
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,350
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	94,900
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,150
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,100
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94,350
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,100
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	93,500
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,800
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,750
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	92,600
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,850
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	98 —
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	108,250
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	106,200
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,750
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,250
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	100,950
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	101 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	102,900
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,500
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	100,500
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	98,900
» » » »	22-11-1991/96	16,60%	102,300

92M22092

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità recante: «Autorizzazione all'Hansenians' Welfar Organization, in Asmara (Etiopia), ad accettare una eredità». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 205 del 2 settembre 1991).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pagina 18, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... è stata autorizzata ad accettare l'eredità consistente in beni *mobili* siti in Napoli, ...», si legga: «... è stata autorizzata ad accettare l'eredità consistente in beni *immobili* siti in Napoli, ...».

92A4483

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al testo coordinato del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, con la legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356, recante: «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa». (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 15 settembre 1992).

Nel testo coordinato citato in epigrafe, all'art. 500, commi 1 e 4, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 7, comma 4, del decreto-legge, riportato a pag. 11 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo di: «... contenuto della *disposizione*, ...», si legga: «... contenuto della *deposizione*, ...».

La presente rettifica annulla e sostituisce quella pubblicata a pag. 13 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 29 settembre 1992.

92A4539

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 330.000
- semestrale . . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 635.000
- semestrale . . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 3 3 0 9 2 *

L. 1.200